



REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE SCI ALPINO - SCI DI FONDO - SNOWBOARD



REGOLAMENTO RECANTE NORME E PROCEDURE PER LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E SCI DI FONDO

CONSIDERATO CHE

- (a) la Legge 8 marzo 1991 n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», nello stabilire i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci prevede, all'articolo 6, tra le condizioni e i requisiti dell'esercizio della professione nelle sue varie articolazioni, quello dell'iscrizione all'albo professionale previa abilitazione da conseguirsi mediante frequenza di appositi corsi tecnico, didattico e culturali con superamento dei relativi esami;
- (b) detti corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione del Collegio di cui all'articolo 13 della Legge n. 81/1991, quale organo di autodisciplina e autogoverno della professione, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;
- (c) la F.I.S.I., quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvedendo, altresì, alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali in qualità di corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai quali criteri e livelli le Regioni sono assoggettate al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica;
- (d) ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge n. 81/1991, spetta al Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, in accordo con la FISCI, la definizione dei criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
- (e) l'art. 2 della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «ordinamento della professione di maestro di sci» stabilisce che *«è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpini quali corda, piccozza e ramponi»*;
- (f) la Legge regionale 8 aprile 2024, n. 14 ha inserito all'art. 3 della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, il comma 1^{ter} con il quale è stata introdotta la qualifica di «allievo maestro» che si acquisisce con la frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici didattici e culturali e il superamento dei relativi esami e che consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dalla legge 50/1992;
- (g) l'allievo maestro, al fine del conseguimento del titolo di maestro di sci, deve svolgere, nell'ambito di una scuola di sci sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, per un periodo minimo di trenta ore, l'attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di allievo maestro;
- (h) l'art. 2 comma 1 della Legge regionale 8 aprile 2024, n. 14 ha aggiunto all'interno del comma dell'art. 5 della Legge regionale 50/1992 le seguenti parole: *«nonché del periodo di insegnamento di cui all'art. 3, comma 1^{ter}»*;

- (i) l'art. 3 della Legge 50/1992 ha previsto, al comma 1, che *«L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato»*; e, al comma 1 bis che: *«L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento»*;
- (j) con DGR n. 6-142/2024/XII la Regione Piemonte ha approvato i criteri per le attività formative, i criteri di valutazione per le prove di selezione tecnica per l'ammissione al corso di formazione contenuti negli allegati A1, A2 e A3 della DGR in parola, di aggiornamento professionale, delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, nonché per le modalità di iscrizione e per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale per i maestri di sci;
- (k) il Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte ha adottato, nella seduta del 26/11/2024, uno specifico Regolamento attuativo stabilendo che il numero di ore di insegnamento di cui al già richiamato art. 3 comma 1-ter della Legge regionale 50/92, è determinato dal Collegio Regionale annualmente in funzione delle differenti discipline previste (sci alpino, snowboard e sci di fondo);
- (l) l'allegato 1 *«criteri per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale dei maestri di sci e per gli atleti meritevoli»*, paragrafo 1 *«criteri per il programma dei corsi per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'art. 5, comma 1 della l.r. 50/1992 e s.m.i.»* al punto 1.1.6 ha stabilito che accedono direttamente al corso ovvero godono di un esonero dalla prova di selezione tecnica gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno un anno, negli ultimi tre anni delle squadre nazionali per le discipline alpine, ovvero per lo sci di fondo, (ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico) o per lo snowboard;
- (m) che il punto 1.1.9 del già richiamato allegato 1 stabilisce che *«i candidati esonerati dalla prova di selezione tecnica di cui al punto 1.1.6, che risultino essere inseriti in un organico di una squadra nazionale (sci alpino, sci di fondo, ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard) al momento della frequenza del corso di formazione, non saranno considerati, ai fini del conteggio delle giornate di assenza, nei limiti previsti dai singoli regolamenti di cui all'articolo 10, comma 7 della l.r. 50/1992, gli impegni sportivi/agonistici, regolarmente attestati dalla F.I.S.I., concomitanti con i periodi formativi previsti nel calendario della formazione; restano obbligatorie le sezioni d'esame di cui all'articolo 5 della l.r. 50/1992, così come determinate dalla FISI e dal Collegio Nazionale maestri di sci ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 1, lettera d) della Legge 81/1991»*;
- (n) che il punto 1.1.10 del già richiamato allegato 1 stabilisce che *«i candidati esonerati dalla prova di selezione tecnica di cui al punto 1.1.6, che non risultino essere inseriti in un organico di una squadra nazionale (sci alpino, sci di fondo, ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard) al momento della frequenza del corso di formazione, verrà introdotto un sistema di riconoscimento di crediti "ad personam" attribuibili attraverso l'ente di formazione professionale incaricato dell'erogazione del corso; il Collegio, mediante specifico regolamento attuativo, da approvarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della l.r. 50/1992, determina le condizioni di applicazione dei crediti, fatta salva la non esonerabilità delle sezioni didattiche e culturali»*;
- (o) che il punto 1.1.8 dell'allegato 1 ha definito la possibilità di rinvio della frequenza del corso al secondo anno formativo successivo al superamento della prova di selezione tecnica in caso di impossibilità nella partecipazione ai corsi formativi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, dei quali è richiesta l'esibizione di idonea documentazione, demandando la valutazione dei singoli casi secondo quanto stabilito nel regolamento dei corsi per aspiranti maestri di sci, approvati dal Collegio e dall'ente organizzatore di corsi per ciascuna delle tre discipline;
- (p) l'allegato B *«criteri e modalità di realizzazione delle attività formative, di aggiornamento professionale dei maestri di sci e per la composizione delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame»*, paragrafo 1 criteri e modalità di realizzazione delle attività corsuali, nonché prove selettive tecniche e didattiche e dell'accertamento delle relative abilitazioni, al punto 1.3.1. ha stabilito che *«i corsi di formazione per maestri di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard si articolano di norma nel corso di due anni solari, fatta salva la facoltà dell'ente organizzatore articolare diversamente il percorso formativo previa comunicazione da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di turismo»*;

- (q) gli allegati A1, A2 e A3 della DGR n. 6-142/2024 nella parte in cui definisce le modalità e i criteri di attribuzione dei crediti valutativi da applicare alle sessioni di esame tecnico, didattico e culturale;
- (r) l'art. 5 comma 7 della l.r. 50/92 prevede che «*coloro che si sono distinti per eccezionali meriti sportivi vincendo una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo di sci oppure Coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti*»

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI DEL PIEMONTE

nella seduta del 18/03/2025

e

IL FORMONT S.C.AR.L.

ente di formazione professionale al quale è assegnata la realizzazione delle attività formative per il conseguimento della qualifica professionale di maestro di sci, disciplina sci alpino, snowboard e sci di fondo

A D O T T A N O

il seguente regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - (a) Il Candidato oppure allievo è il partecipante al corso di formazione professionale per aspiranti maestri di sci alpino, snowboard e sci di fondo;
 - (b) Il Collegio Regionale maestri di sci del Piemonte è l'organo di autodisciplina e autogoverno della professione del maestro di sci, istituito dalla Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «ordinamento della professione di maestro di sci»;
 - (c) Il Formont s.c.ar.l. o ente formativo è l'incaricato della programmazione, erogazione e gestione delle attività di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di maestro di sci;
 - (d) I Periodi formativi o moduli sono le sezioni specifiche del corso di norma costituite da più giornate che trattano uno o più argomenti o aree di competenza specifica;
 - (e) L'AMiT è l'allievo maestro in tirocinio di sci alpino, snowboard e sci di fondo ovvero colui che, iscritto al Corso di Formazione Maestri di Sci della Regione Piemonte, abbia superato gli esami tecnici e didattici limitatamente ai livelli di insegnamento previsti, la prova formativa comune - test tecnico di cui al Regolamento delegato 2019/907 del 14 marzo 2019 (esclusivamente per la disciplina sci alpino), nonché gli esami culturali previsti per l'abilitazione;
 - (f) Il Regolamento AMiT è il Regolamento recante disposizioni attuative di cui all'art. 1 della Legge regionale 8 aprile 2024, n. 14, pubblicata nel BU 9 aprile 2024, 6° supp. Al n. 14 da adottarsi per la qualifica di «allievo maestro di sci» che ha novellato l'art. 3 della l.r. 23 novembre 1992, n. 50;
 - (g) Il Consiglio di disciplina territoriale (CDT) è l'organo a cui è affidata l'azione disciplinare di primo grado nei confronti dei professionisti iscritti al Collegio Regionale maestri di sci del Piemonte.

ART. 2

(CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina i corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica professionale di maestro di sci nelle sue discipline (sci alpino, snowboard e sci di fondo) in attuazione della D.G.R. n. 6-142/2024/XII della Regione Piemonte che ha definito i criteri per le attività formative, di aggiornamento professionale, delle relative commissioni e sottocommissioni d'esame, nonché per le

modalità di iscrizione e per le procedure di accertamento dell'abilitazione professionale per i maestri di sci.

TITOLO II – FREQUENZA DEI CORSI

ART. 3

(DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE)

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. del 23 novembre 1992 n. 50 l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali ed il superamento dei relativi esami, nonché del periodo di insegnamento di cui al comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale 50/1992. Il corso ha una durata minima di novanta giorni effettivi e consta degli insegnamenti fondamentali indicati all'art. 7 comma 1 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e ripresi al punto 1.1.2 dell'allegato A della DGR 142-2024;
2. Di norma la frequenza del corso di formazione avviene nel primo corso successivo alla prova di selezione tecnica, tuttavia, è facoltà dell'allievo ripartire la frequenza e i conseguenti esami sulla base di due *iter* formativi successivi alla prova di selezione tecnica;
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è possibile rinviare, in caso di impossibilità dovuta a malattia o altri comprovati motivi di forza maggiore, l'inizio del corso esclusivamente al secondo corso successivo rispetto alla prova tecnica di accesso. In detta eventualità, il candidato che intendesse rinviare l'inizio del corso dovrà produrre idonea certificazione da presentare al Formont. È ammessa l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con eccezione dei casi di malattia, ove è necessario il certificato medico;
4. Il candidato che nel corso dei due iter formativi (o in quello/i seguente in forza dell'eventuale deroga di cui al comma 3. del presente articolo) non dovesse superare e/o sostenere gli esami afferenti alla sezione tecnica, didattica e culturale oppure non dovesse concludere il periodo di insegnamento obbligatorio di cui all'art. 3 comma 1-ter della l.r. 50/1992, potrà sostenere nuovamente gli stessi esclusivamente entro il corso successivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Regolamento recante disposizioni attuative da adottarsi per la qualifica di "Allievo maestro" che in questa sede si intende completamente richiamato.

ART. 4

(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE)

1. Tenuto conto della durata complessiva della formazione, tali giornate sono di norma raggruppate in periodi formativi (moduli) oppure anche in giornate distinte in funzione delle esigenze tecniche didattiche e organizzative;
2. Ogni impegno (modulo o giornata) è preceduto da una convocazione che avviene a cura del Formont esclusivamente attraverso messaggio di posta elettronica (oppure altri sistemi elettronici di veicolazione) alla quale i partecipanti sono tenuti a dare conferma, inderogabilmente entro la data fissata sulla stessa, al medesimo indirizzo mail dal quale viene inviata la convocazione stessa, ovvero dall'indirizzo mail avente come dominio @formont.it oppure, se previsto, per mezzo degli strumenti resi disponibili dalla piattaforma di rilevamento presenze: l'applicazione di una modalità non necessariamente esclude l'altra;
3. Se manca la conferma di partecipazione nelle modalità di cui sopra, l'allievo non potrà essere accettato al modulo e, qualora dovesse presentarsi, verrà considerato assente a tutti gli effetti. Sarà cura dei formatori segnalare questi casi al Formont attraverso i referenti delle attività formative presenti;
4. A ciascun allievo viene consegnato, una volta definito, il calendario di massima del corso di formazione (il quale potrà subire variazione in corso d'opera legate a esigenze tecniche, ambientali a insindacabile giudizio dell'ente organizzatore) comprensivo delle date dei vari moduli;

ART. 5

(MODALITÀ DI RILEVAMENTO PRESENZE)

1. Il rilevamento della presenza avviene attraverso sistemi elettronici in funzione delle modalità di formazione oppure, in caso di non funzionamento degli apparati, attraverso apposizione di firma presenza su apposito registro cartaceo;
2. Per la formazione in presenza (tecnica/didattica e teorica) ogni allievo sarà dotato di un proprio QR code personale che dovrà esibire al proprio docente sia all'inizio che alla fine della giornata oltre ad eventuali interruzioni dei lavori nel corso della giornata di lavoro. Qualora l'allievo si dovesse presentare

senza il proprio QR code e nell'impossibilità di procedere alla registrazione, il candidato sarà ammesso alla giornata fatto salvo espressa autorizzazione dei referenti presenti sul campo: di tale ammissione il docente titolare della classe, ovvero del gruppo, dovrà darne immediata comunicazione all'ente formativo;

3. Per la formazione a distanza (sia in modalità sincrona che asincrona) le presenze verranno monitorate attraverso strumenti di registrazione e monitoraggio messi a disposizione dalla piattaforma di e-learning;
4. Nei giorni immediatamente precedenti all'inizio dei moduli in presenza ogni candidato riceverà apposita e-mail dall'indirizzo "*formont.app*" con la quale sarà richiesto di procedere alla registrazione. Attraverso il tasto "*iscriviti*" si verrà direzionati sulla pagina della piattaforma sulla quale dovrà essere eseguita la registrazione. Effettuata la registrazione, sulla propria casella di posta elettronica, si riceverà una seconda e-mail di conferma contenente il QR code che andrà esibito per il rilevamento della presenza nel corso del modulo;

ART. 6 (RITARDI)

1. Premesso che la puntualità è alla base di ogni rapporto di lavoro e nel caso di specie rappresenta un requisito primario per poter operare come Maestro di Sci, i ritardi comporteranno l'attribuzione di una mezza giornata di assenza, la quale contribuirà al conteggio dell'ammontare globale delle giornate di assenza di cui al successivo art. 7 commi 3 e 5 del presente Regolamento;
2. Il ritardo, rilevato dal docente in ingresso, è segnalato senza indugio al referente delle attività formative presente sia per i moduli pratici che per le parti teoriche in presenza. L'attribuzione della mezza giornata di assenza avviene automaticamente imputandola alla rendicontazione complessiva delle frequenze/assenze. I docenti, sotto la propria responsabilità, rilevano e segnalano gli eventuali ritardi senza indugio e con estrema attenzione;
3. In caso di ripetuti e reiterati ritardi l'allievo potrà incorrere in un provvedimento disciplinare disposto secondo quanto previsto al successivo art. 14 del presente Regolamento.

ART. 7 (ASSENZE)

1. L'ammissione agli esami intermedi e finali, siano essi rivolti all'ottenimento della qualifica di allievo maestro (AMiT) che della qualifica di maestro di sci, è subordinata alla frequenza delle giornate formative previste;
2. L'assenza ad un intero periodo formativo (modulo) oppure una frequenza inferiore al 70% della durata del modulo stesso comporta necessariamente la ripetizione del periodo nell'eventuale modulo di recupero oppure nel corso della formazione successivo;
3. Le assenze parziali ad un periodo formativo sono ammesse nella misura del 30% della durata del modulo, ovvero a titolo esemplificativo su un periodo di sette (7) giorni di attività sono ammissibili due (2) giorni di assenza, ovvero su un periodo di tre (3) giornate è ammissibile una giornata di assenza;
4. Non sono ammissibili le assenze del primo e ultimo giorno del periodo formativo, purchè le stesse non siano preventivamente motivate con idonea certificazione; sono fatti salvi i casi di comprovato motivo oggettivo in ogni caso da attestare con idonea documentazione;
5. Complessivamente, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, non potranno essere effettuate più del quindici per cento (15%) di assenze rispetto alla durata del corso, ovvero su 90 (novanta) giorni di attività formative sono ammissibili quattordici (14) giornate di assenza;
6. Il conteggio di cui al comma 5 del presente articolo avviene sommando sia le giornate che le mezze giornate di assenza. Per giornata formativa si intende una durata di almeno 6 ore di attività, per mezza giornata si intende una durata di 3 ore di attività.

ART. 8 (RECUPERO MODULI PRECEDENTI)

1. Possono richiedere di partecipare al modulo di recupero i candidati che nel corso del proprio *iter* formativo siano risultati assenti ad un intero periodo formativo, oppure che abbiano superato il monte giornate assenza di cui all'art. 7, comma 5 del presente regolamento;
2. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 e 7 del presente regolamento, di norma viene concessa all'interno del singolo *iter* formativo una sola possibilità di recuperare un modulo perso. In questi casi

- spetta al partecipante attivarsi per chiedere all'ente formativo di essere convocato, diversamente si perde la possibilità di essere ammessi agli esami abilitativi;
3. Per il modulo di recupero si applica quanto previsto all'art. 7, comma 3 in tema di assenze. Tali eventuali assenze rientrano nel monte giornate complessivo di cui all'art. 7, comma 5;
 4. Il modulo di recupero, così come definito ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta in capo all'utente il pagamento di una quota aggiuntiva determinata di anno in anno sulla base del numero dei partecipanti;
 5. Il Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte, d'intesa con il Formont, potrà stabilire modalità di contribuzione particolari e ridotte in funzione della specificità delle discipline;
 6. L'attivazione del modulo di recupero soggiace al raggiungimento di un numero di partecipanti compatibile e comunque proporzionato alla specificità di ogni percorso formativo e consente di recuperare un massimo di 5 giornate di natura tecnica e didattica;

CAPO I – FREQUENZE PARTICOLARI

ART. 9

(FREQUENZA PER ATLETI MERITEVOLI APPARTENENTI AD UNA SQUADRA NAZIONALE)

1. Per i candidati che hanno potuto godere dell'esonero dalla prova di selezione tecnica e che risultino essere inseriti nell'organico di una squadra nazionale (sci alpino, sci di fondo, ivi compresa la disciplina biathlon quale specialità appartenente al gruppo dello sci nordico e snowboard) al momento della frequenza del corso di formazione non saranno considerati, ai fini del conteggio delle giornate di assenza così come previsto all'art. 7 del presente regolamento, gli impegni sportivi/agonistici regolarmente attestati dalla F.I.S.I., concomitanti con i periodi formativi previsti nel calendario della formazione;
2. restano obbligatorie le sezioni d'esame di cui all'articolo 5 della l.r. 50/1992, così come determinate dalla FISL e dal Collegio Nazionale maestri di sci italiani ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 1, lettera d) della Legge 81/1991;
- 3.

ART. 10

(FREQUENZA PER ATLETI MERITEVOLI NON APPARTENENTI AD UNA SQUADRA NAZIONALE)

1. Per i candidati che hanno potuto godere dell'esonero dalla prova di selezione tecnica e che tuttavia al momento dello svolgimento del corso non risultino essere inseriti nell'organico di una squadra nazionale, è introdotto un sistema di riconoscimento di crediti "*ad personam*" attribuibili attraverso l'ente di formazione professionale incaricato dell'erogazione del corso, fatta salva la non esenzione dagli insegnamenti teorici e didattici;
2. La valutazione istruttoria per il riconoscimento dei crediti "*ad personam*" avverrà sulla base della valutazione del Curriculum agonistico di ogni singolo candidato, il quale renderà lo stesso potenzialmente esonerato dal frequentare interamente il corso di formazione, giustificandone quindi l'assenza e facendo sì che la stessa non contribuisca al raggiungimento del limite di cui al precedente art. 7, comma 5. Per ogni disciplina si prenderanno a riferimento i seguenti requisiti:
 - (a) **Per la disciplina sci alpino:** l'analisi del curriculum agonistico, che avverrà caso per caso, comporterà il riconoscimento di un credito *ad personam* che dovrà essere colmato con la frequenza dei moduli necessari all'acquisizione di ulteriori crediti, ovvero quei moduli in cui vengano svolte verifiche tecniche e didattiche che assegneranno i crediti di cui al successivo art. 12, commi 2, 3 e 4 nonché i periodi formativi precedenti agli esami, il modulo di preparazione alla prova formativa comune - test di sicurezza (allegato II del regolamento delegato 2019/907 del 14 marzo 2019);
 - (b) **Per la disciplina snowboard** l'analisi del curriculum agonistico, che avverrà caso per caso, comporterà il riconoscimento di un credito *ad personam* che dovrà essere colmato con la frequenza dei moduli necessari all'acquisizione degli ulteriori crediti mancanti ovvero quelli discendenti dalla frequenza dei periodi formativi dedicati alle parti puramente didattiche e metodologiche dell'insegnamento dello snowboard, nonché i periodi formativi precedenti agli esami ed il modulo di preparazione all'esame di sicurezza in montagna;

- (c) **Per lo sci di fondo:** l'analisi del curriculum agonistico, che avverrà caso per caso, comporterà il riconoscimento di un credito *ad personam* che dovrà essere colmato con la frequenza dei moduli riguardanti i livelli 1, 2 e 3 fermo restando la frequenza dei moduli precedenti agli esami nonché del modulo di preparazione all'esame di sicurezza in montagna;

TITOLO III – STRUTTURA DEI CORSI

ART. 11

(STRUTTURA DEL CORSO ED ESAMI ABILITATIVI)

1. Il corso di formazione abilitante alla professione di maestro di sci, nelle sue varie discipline, all'esito dell'introduzione della figura dell'allievo maestro di sci si compone delle seguenti sezioni:
 - (a) **1° sezione:** moduli di natura tecnica, didattica e culturale finalizzati al raggiungimento delle competenze necessarie per l'ottenimento della qualifica di «Allievo maestro di sci». Tale fase comporterà la frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici, didattici e culturali nonché il superamento dei relativi esami (sezione tecnica, didattica e culturale) rapportati all'accertamento delle competenze e abilità nel limite di quanto previsto per l'allievo maestro. La prova formativa comune - test tecnico - è parte integrante della sezione tecnica prevista per l'ottenimento della qualifica di «Allievo maestro di sci» esclusivamente per la disciplina dello sci alpino;
 - (b) **2° sezione:** attività d'insegnamento come allievo maestro di sci, da effettuarsi previo superamento dell'esame abilitativo alla figura di allievo maestro (v. lett.(a)) e conseguente iscrizione all'apposita sezione d'Albo tenuta dal Collegio regionale maestri sci del Piemonte in una Scuola di sci di cui all'art. 14 della l.r. 50/1992 (esclusivamente ricompresa all'interno della Regione Piemonte) limitatamente ai campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di «AMiT». Tale attività di insegnamento, nei limiti e con le modalità fissate dal richiamato Regolamento, dovrà concludersi entro gli esami finali abilitativi per la qualifica di «Maestro di sci» e ne costituisce requisito di ammissione;
 - (c) **3° sezione:** moduli di natura tecnica, didattica e culturale finalizzati al completamento delle competenze necessarie per l'ottenimento della qualifica di «Maestro di sci». Tale fase comporterà la frequenza dei moduli dei corsi tecnico-pratici, didattici e culturali nonché il superamento degli esami relativi alla sezione tecnica, didattica e culturale finalizzati alla verifica delle competenze e abilità previste per la figura del «Maestro di sci», ovvero le sezioni tecniche, didattiche e culturali mancanti nella qualifica di «Allievo maestro di sci». La prova formativa comune - test di sicurezza (PFC-S) e la prova di sicurezza in montagna sono parte integrante della sezione tecnica prevista per l'ottenimento della qualifica di «Maestro di sci alpino», «Maestro di snowboard» e «Maestro di sci di fondo»;
2. Ogni allievo dovrà quindi sostenere e superare gli esami tecnici, didattici e culturali sia per la qualifica dell'Allievo maestro che per la qualifica di Maestro di sci. Tali esami si compongono delle seguenti sezioni:
 - (a) Sezione tecnica che si articola in tre fasi: 1) dimostrativa, 2) fase tecnica (prova formativa comune, test tecnico per la sola disciplina sci alpino) e 3) fase di sicurezza (prova formativa comune, test di sicurezza, per la sola disciplina sci alpino, ovvero prova di sicurezza in montagna per le discipline snowboard e sci di fondo);
 - (b) Sezione didattica che consiste nella verifica delle competenze/conoscenze circa la progressione tecnica e le metodologie didattiche, corrispondenti al tipo di abilitazione oggetto dell'esame (allievo maestro oppure maestro di sci);
 - (c) Sezione culturale che consiste in audizioni oppure test ovvero esposizioni di singoli elaborati sulle materie previste e inserite nel percorso formativo, corrispondenti al tipo di abilitazione oggetto dell'esame (allievo maestro oppure maestro di sci);

3. L'ottenimento della qualifica professionale ovvero della qualifica intermedia di «Allievo maestro» è assoggettato al raggiungimento della sufficienza in ciascuna delle sezioni d'esame previste per la figura intermedia (AMiT) e per la qualifica finale (Maestro di sci);
4. L'eventuale non superamento degli esami di cui al comma 2 comporta la ripetizione dell'esame nel suo complesso oppure singole parti di esso per la sezione culturale da effettuarsi nella sessione corrispondente dell'esame immediatamente successiva;
5. Le modalità di dettaglio delle singole sezioni d'esame vengono definite annualmente dall'ente formativo sentito il Collegio regionale maestri sci del Piemonte e comunicate preventivamente ai candidati;

ART. 12

(CREDITI VALUTATIVI ATTRIBUIBILI DURANTE L'ITER FORMATIVO)

1. Per quanto rileva sull'esame culturale (sia qualifica intermedia che finale) per gli allievi che entro il termine del corso dimostrino la conoscenza di lingue straniere tramite idonea certificazione rilasciata ai sensi del «Quadro Comune Europeo di riferimento» per la conoscenza della lingua «*Common European Framework of Reference for Languages*» (C.E.F.R.) di livello almeno B1 (o equivalente), è riconosciuto un credito formativo in fase di esame finale quantificato in 0,2 centesimi di punto per ogni lingua. Nell'ipotesi in cui l'allievo disponga dell'attestazione per due lingue straniere il credito formativo sarà pari a 0,50 centesimi di punto e per ogni ulteriore certificazione verrà attribuito un incremento di 0,25. Tali crediti sono da considerare non cumulabili e quindi possono essere utilizzati fino al loro esaurimento nelle varie sessioni d'esame;
2. Durante l'iter formativo possono svolgersi verifiche tecniche e didattiche relative all'apprendimento oppure possono essere richiesti ulteriori contributi anche in forma di gruppo. L'esito di tali eventuali verifiche e contributi è trasformato in credito valutativo a valere sugli esami tecnici e/o didattici.
3. I crediti di natura tecnica (ovvero discendenti da valutazioni tecniche), possono essere applicati ai soli esami di connotazione tecnica, mentre i crediti di natura didattica (ovvero discendenti da verifiche e contributi in tema di didattica), possono essere applicati ai soli esami di connotazione didattica;
4. I crediti di cui al comma 2 derivano dalla raccolta delle valutazioni discendenti dalle verifiche tecniche, didattiche oppure da ulteriori contributi richiesti agli allievi, anche in forma di gruppo, nel corso della formazione qualora la strutturazione del corso sia compatibile con l'esecuzione delle stesse. Dette verifiche, cadenzate all'interno del percorso formativo in funzione delle esigenze logistico/didattiche, attribuiscono un credito determinabile nella misura compresa tra i 0,10 e i 0,25 di punto in ragione della specificità delle verifiche e del momento formativo in cui le stesse vengono somministrate. Il credito, nella misura determinata per la verifica a cui riferisce, è assegnato ai punteggi sufficienti allo stesso modo per tutti i candidati, indipendentemente dalla votazione ottenuta. Il calendario delle verifiche e il credito ad esse attribuito sono resi pubblici nel calendario di corso e vengono determinati dall'ente formativo;
5. I crediti così conseguiti possono essere utilizzati nelle varie sessioni d'esame fino ad esaurimento e specificatamente sugli esami della stessa natura, andando così a sommarsi alla votazione finale conseguita nella prova a cui riferiscono.

CAPO I – ALLIEVO MAESTRO IN TIROCINIO

ART. 13

(ALLIEVO MAESTRO IN TIROCINIO)

1. Con il termine «Allievo Maestro in Tirocinio» di sci alpino, snowboard e sci di fondo si intendono i candidati iscritti al Corso di Formazione Maestri di Sci della Regione Piemonte che abbiano superato gli esami tecnici e didattici limitatamente ai livelli di insegnamento di cui al successivo comma 2, la prova formativa comune - test tecnico, di cui al Regolamento delegato 2019/907 del 14 marzo 2019 (esclusivamente per la disciplina dello sci alpino), nonché l'esame culturale limitatamente alle materie previste dalla Legge n. 81/91 relativa all'abilitazione della professione di maestro di sci, nonché alle materie ivi elencate: 1.didattica e metodologia dell'insegnamento, 2.comunicazione e psicologia dell'insegnamento, 3.aspetti legislativi, 4.regolamenti professionali, 5.medicina e pronto soccorso, 6.preparazione attrezzi;
2. L'AMiT è abilitato ad insegnare limitatamente ai seguenti livelli di insegnamento:

- (a) **Sci alpino:** Livelli I (introduttivo), II (elementare) e III (base) della progressione dello sci italiano;
 - (b) **Snowboard:** area Curve I e *Trick* I;
 - (c) **Sci di fondo:** livelli I (introduttivo) e II (elementare) della progressione dello sci nordico;
3. Al di fuori di queste limitazioni è fatto assoluto divieto di insegnare. La violazione della presente previsione comporta l'automatica esclusione dal corso di formazione e la perdita della qualifica di AMiT;
 4. Per tutto quanto non disciplinato rispetto alla figura dell'AMiT si rinvia allo specifico Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente regolamentazione;

ART. 14 (DIVISA DEL CORSO)

1. È fatto obbligo a tutti i partecipanti al corso di formazione di indossare la "divisa del corso" esclusivamente durante lo svolgimento delle attività formative. La divisa dovrà essere tenuta in ordine per tutta la durata del corso;
2. L'attività professionale dell'AMiT si deve svolgere indossando la divisa del corso di formazione ed il distintivo fornito al momento dell'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo dei Maestri di Sci del Piemonte. Quest'ultimo dovrà essere applicato sulla spalla sinistra in modo da essere chiaramente distinguibili rispetto ai Maestri di Sci iscritti nell'Albo ordinario;
3. L'AMiT non può fregiarsi del titolo di «Maestro di sci» pertanto dovrà presentarsi a chiunque, compresi gli eventuali allievi assegnati dalla Scuola presso la quale svolgerà l'attività di tirocinio, come "**Allievo maestro in tirocinio**".

TITOLO IV – ASPETTI DISCIPLINARI

ART. 15 (ASPETTI DISCIPLINARI)

1. All'aspirante maestro in formazione si applica, per quanto compatibile, il Codice di deontologia professionale dei maestri di sci italiani;
2. L'aspirante maestro durante l'intero iter formativo deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e deve svolgere la propria attività formativa con lealtà e correttezza, nonché adempiere ai doveri formativi con coscienza e diligenza;
3. Il comportamento dell'aspirante maestro deve essere consono alla dignità ed al decoro anche al di fuori delle attività didattico-formative. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria alla quale aspira ad appartenere;
4. L'aspirante maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti dei formatori, dello staff tecnico e organizzativo e dei compagni di corso, un atteggiamento di cordialità, lealtà e collaborazione, al fine di rendere più serena e corretta l'attività didattico-formativa.
5. Nel caso si riscontrino delle violazioni oppure all'esito di specifiche segnalazioni, l'ente formativo provvederà a raccogliere ogni elemento utile all'analisi del fatto, comprese eventuali relazioni scritte dai docenti responsabili della classe/gruppo al momento dell'accaduto, e convocherà la commissione disciplina interna composta dal docente responsabile dell'insegnamento delle materie giuridiche, un rappresentante dell'ente organizzatore ed il referente tecnico di disciplina che istruiranno il procedimento anche sentendo i soggetti interessati. All'esito della conclusione della fase istruttoria, la commissione disciplina interna provvederà a trasmettere il fascicolo al Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte proponendo, con parere motivato, l'eventuale provvedimento disciplinare da adottare oppure l'archiviazione;
6. Le sanzioni disciplinari applicabili dal Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte sono le seguenti:
 - (a) **Censura:** dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
 - (b) **Sospensione:** non partecipazione alle attività formative per un dato periodo secondo i casi ed ispirandosi al criterio di equità;
 - (c) **Espulsione:** esclusione dal corso di formazione senza possibilità di terminare l'iter formativo neanche in un secondo tempo;
7. I provvedimenti di cui sopra devono essere motivati e disposti per iscritto. Nel caso del provvedimento di sospensione, il candidato non potrà presentarsi sul campo per tutta la durata della sospensione e la o le giornate perse verranno conteggiate come assenza rientrante nei limiti di cui all'art. 7 comma 5

- del presente regolamento. L'espulsione ha effetto dal momento della comunicazione all'interessato e può anche non essere preceduta dal provvedimento della censura e/o della sospensione;
8. La sanzione disciplinare dell'**avvertimento scritto**, da utilizzarsi in caso di comportamenti o atteggiamenti di modesto rilievo nei quali si possa ravvisare per dinamica, modalità e occasionalità una tenuità del fatto, è assunta dall'ente formativo acquisito il parere dei referenti di disciplina previa segnalazione dell'accaduto da parte del docente che ha assistito al fatto, ovvero qualora dovessero pervenire altre segnalazioni anche di natura esterna;
 9. L'allievo maestro in tirocinio, in quanto iscritto alla sezione speciale d'Albo istituita ai sensi dell'art. 2 comma 1*bis* della l.r. 50/92, è soggetto al codice di deontologia professionale nonché al presente Regolamento e all'eventuale Regolamento della scuola presso la quale eserciterà la propria attività. L'AMiT è soggetto al potere disciplinare amministrato dal Consiglio territoriale di disciplina (CDT) nel rispetto dei regolamenti e delle procedure definiti dal Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte e dal Collegio Nazionale maestri di sci italiani che applicherà, altresì, le sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

(ULTERIORI DISPOSIZIONI)

1. I corsi si potranno svolgere in modo itinerante all'interno della Regione Piemonte e fuori dal territorio Regionale; per ragioni organizzativo-didattiche è fatto obbligo – in via esclusiva per i moduli formativi svolti all'esterno della Regione Piemonte – utilizzare le convenzioni alberghiere proposte dall'ente organizzatore;
2. Nello svolgimento dei corsi in oggetto potranno essere comunicati a ciascun allievo ulteriori disposizioni, criteri e procedure circa l'iter e le modalità di svolgimento del ciclo formativo a cui ogni allievo avrà l'obbligo di attenersi (es. modalità di svolgimento degli esami, ulteriori disposizioni circa la frequenza, ecc.).

ART. 17

(DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale maestri di sci del Piemonte e della direzione del Formont;
2. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda alla disciplina prevista dalle norme vigenti.